REGOLAMENTO (CEE) N. 2277/71 DEL CONSIGLIO

del 26 ottobre 1971

che modifica i regolamenti (CEE) n. 2164/70, 2165/70, 463/71 e 1235/71 relativi alle importazioni di oli d'oliva dalla Spagna, dalla Tunisia, dal Marocco e dalla Turchia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2164/70 del Consiglio, del 27 ottobre 1970, relativo alle importazioni di oli d'oliva dalla Spagna (1), il regolamento (CEE) n. 2165/70 del Consiglio, del 27 ottobre 1970, relativo alle importazioni di oli d'oliva dalla Tunisia (2), il regolamento (CEE) n. 463/71 del Consiglio, del 1° marzo 1971, relativo alle importazioni di oli d'oliva dal Marocco (3), il regolamento (CEE) n. 1235/71 del Consiglio, del 7 giugno 1971, relativo alle importazioni di oli d'oliva dalla Turchia (4) hanno instaurato le norme di applicazione del regime speciale per l'importazione nella Comunità degli oli d'oliva dei succitati paesi ;

considerando che per ragioni di buona amministrazione è opportuno precisare che l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 2 dei succitati regolamenti deve essere subordinata alla presentazione della prova del pagamento della tassa all'esportazione da parte dell'esportatore ; che, tenuto conto di tale precisazione, è opportuno sopprimere la limitazione della durata di validità dei regolamenti in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Il testo dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2164/70 è sostituito dal seguente testo :

« Il regime di cui all'articolo 2 si applica a tutte le importazioni per le quali l'importatore fornisca la prova che la tassa speciale sull'esportazione è stata pagata dall'esportatore, nel limite di un importo non eccedente né quello del prelievo calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 1, applicabile al momento dell'importazione dell'olio nella Comunità, né 4 unità di conto per 100 chilogrammi ».

2. Il primo comma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2164/71 è soppresso.

Articolo 2

1. Il testo dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2165/70 è sostituito dal seguente testo :

« Il regime di cui all'articolo 2 si applica a tutte le importazioni per le quali l'importatore fornisca la prova che la tassa speciale sull'esportazione è stata pagata dall'esportatore, nel limite di un importo non eccedente né quello del prelievo calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 1, applicabile al momento dell'importazione dell'olio nella Comunità, né 5 unità di conto per 100 chilogrammi ».

2. Il primo comma dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2165/70 è soppresso.

Articolo 3

1. Il testo dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 463/71 è sostituito dal seguente testo :

« Il regime di cui all'articolo 2 si applica a tutte le importazioni per le quali l'importatore fornisca la prova che la tassa speciale sull'esportazione è stata pagata dall'esportatore, nel limite di un importo non eccedente né quello del prelievo calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 1, applicabile al momento dell'importazione dell'olio nella Comunità, né 5 unità di conto per 100 chilogrammi ».

2. Il primo comma dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 463/71 è soppresso.

Articolo 4

1. Il testo dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1235/71 è sostituito dal seguente testo :

« Il regime di cui all'articolo 2 si applica a tutte le importazioni per le quali l'importatore fornisca la

(1) GU n. L 238 del 29. 10. 1970, pag. 3.
(2) GU n. L 238 del 29. 10. 1970, pag. 4.
(3) GU n. L 53 del 5. 3. 1971, pag. 9.
(4) GU n. L 130 del 16. 6. 1971, pag. 55.

prova che la tassa speciale sull'esportazione è stata pagata dall'esportatore, nel limite di un importo non eccedente né quello del prelievo calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 1, applicabile al momento dell'importazione dell'olio nella Comunità, né 4,50 unità di conto per 100 chilogrammi. »

2. L'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1235/71 è soppresso.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 1º novembre 1971.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 26 ottobre 1971.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. NATALI